

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO DI CADORE, SAPPADA E DI SAN
PIETRO DI CADORE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno 2016 il giorno diciassette del mese di agosto,

TRA

il **COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE** (BL), con sede a Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma, 38, Codice Fiscale e Partita Iva 00184890259, legalmente rappresentato dal Sindaco *Alessandra BUZZO*;

il **COMUNE DI SAPPADA** (BL), con sede a Sappada, Borgata Bach, n. 11, Codice fiscale e Partita Iva 00207190257, legalmente rappresentato dal Sindaco *Manuel PILLER HOFFER*;

il **COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE** (BL), con sede a San Pietro di Cadore, Piazza Roma, 1, Codice Fiscale e Partita Iva 83002170252, legalmente rappresentato dal Sindaco *Elisabetta BORCA CASANOVA*;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione del Comune di Santo Stefano di Cadore, con delibera di C.C. n. 28 del 13.08.2016, esecutiva nei modi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Sappada, con delibera di C.C. n. 29 dell'11.08.2016, esecutiva nei modi di legge;
- l'Amministrazione comunale di San Pietro di Cadore, con delibera di C.C. n. 23 del 12.08.2016, esecutiva nei modi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 04.12.1997

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1
OGGETTO E FINE**

I Comuni di Santo Stefano di Cadore (BL), di Sappada (BL) e di San Pietro di Cadore (BL) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Santo Stefano di Cadore assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia dei Segretari Comunali, mediante individuazione dell'unico segretario, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purchè nei termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 465/97.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti convenzionati. Per la sostituzione del segretario titolare in caso di vacanza, assenza o impedimento, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione con l'emissione di provvedimenti, ove necessario, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo;
- b) l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- c) l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Santo Stefano di Cadore, di Sappada e di San Pietro di Cadore il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, e di ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti ed Ente Previdenziali ed Assistenziali, nonché delle spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso assenza od impedimento del segretario comunale titolare, e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

Ogni trimestre il Comune capo convenzione comunicherà agli altri comuni in convenzione il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Sappada e il Comune di San Pietro di Cadore provvederanno al rimborso del saldo della quota rispettivamente a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di Santo Stefano di Cadore: 35 %
- Comune di Sappada: 35%;
- Comune di San Pietro di Cadore: 30%;

Le spese relative ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune Capo-Convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma IV, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, secondo le vigenti disposizioni in materia e i diritti di rogito. I diritti di rogito liquidati da ogni singolo Comune saranno comunicati al Comune Capo-Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dalla legge.

Il rimborso delle spese per l'accesso dalla sede del Comune Capo-Convenzione alle sedi convenzionate, previsto dall'art. 45 del CCNL 16.05.2001 compete ed è corrisposto dai Comuni di Sappada e di San Pietro di Cadore, in qualità di Comuni convenzionati; il Segretario, a tale scopo, è autorizzato ad utilizzare l'auto propria.

Resta, infine, a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 16.05.2001.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon

funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre).

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione o del recesso unilaterale da essa dovrà essere data comunicazione ai Comuni convenzionati, al Segretario della convenzione e al Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – ex Ages Sezione Regionale del Veneto.

I Sindaci dei comuni convenzionati, in caso di recesso unilaterale di uno di essi, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire la spesa del Comune recedente in proporzione ai Comuni rimanenti.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione e in caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della delibera del C.d.A. Nazionale dell'ex Ages n. 150 del 15.07.1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede convenzionata, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni del Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Veneto o da altro titolare di sede a scavalco, autorizzato dalla stessa Prefettura. Per il Periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso stabilito come da circolare dell'ex Ages sezione regionale del Veneto n 10/2010. La relativa spesa è ripartita tra i Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 6.

ART. 10
CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione appartiene alla classe IV (popolazione residente sino a 3000 abitanti) in quanto costituita da Comuni tutti di classe IV singolarmente aventi popolazione sino a 3000 abitanti. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto all'Agenzia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

17 AGO. 2016

Comune di Santo Stefano di Cadore, il Sindaco Alm 300

Comune di Sappada, il Sindaco [Signature]

* Comune di San Pietro di Cadore, il Sindaco Cinibella Cosenno Bocca

